



In una realtà via via più complessa e in continuo movimento, nella quale il passaggio dal mondo del lavoro al mondo del pensionamento rischia, a volte, di essere traumatico e di mettere a dura prova gli animi, una notizia confortante arriva dai Fondi Pensione.

Già con la *Legge di Bilancio per il 2017* (Legge 232/2016) avevamo cominciato a conoscere la **RITA**, la **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata**, introdotta allora in via sperimentale.

L'obiettivo della RITA era quello di utilizzare il capitale maturato nel Fondo Pensione per **sostenere economicamente** quegli **associati** che, cessato il rapporto di lavoro, fossero ormai **vicini al pensionamento**, ma non così vicini da averne già maturato i requisiti.

In questa fase sperimentale la RITA aveva ricevuto una tiepida accoglienza, probabilmente a causa dei restrittivi requisiti di accesso.

La *Legge di Bilancio per il 2018* (Legge 205/2017), in vigore dal 1° gennaio 2018, ha reso molto più semplice l'accesso alla RITA e l'ha stabilizzata, inserendola tra le prestazioni previste dalla normativa di settore (art. 11, comma 4 del Decreto legislativo 252/2005).

"Come funziona?"

La RITA consiste nell'**erogazione frazionata di parte o di tutto il capitale maturato in Fonchim**, a partire dal momento della richiesta fino al raggiungimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

All'atto della richiesta, compilando l'apposito [modulo](#), l'aderente potrà scegliere:

- la **percentuale** di capitale maturato da destinare all'erogazione della RITA;
- la **periodicità** dell'erogazione, se mensile oppure trimestrale;
- il **comparto** di gestione del capitale destinato alla RITA (*scelta facoltativa*).

COMPARTO DI GESTIONE

Durante l'erogazione della RITA l'**intera posizione individuale** (compresa, quindi, la porzione di capitale destinata alla RITA) **continuerà a essere investita** da Fonchim nell'ambito dei [tre comparti previsti](#) (Stabilità, Crescita e Garantito).

Di conseguenza, l'importo della rata di RITA non resterà immutato nel tempo, e potrà subire **incrementi o diminuzioni** in funzione dell'andamento degli investimenti del comparto prescelto.

Sull'apposito modulo di richiesta l'aderente potrà, infatti, **indicare in quale comparto** investire il capitale destinato alla RITA; **in assenza di indicazioni specifiche**, il comparto di gestione sarà il **Garantito**.

"Se sono in Stabilità, decido di richiedere il 60% del mio capitale sotto forma di RITA mensile, e sul modulo di richiesta non indico alcun comparto, cosa succede?"

Automaticamente, il 60% della posizione verrà spostato in gestione nel comparto Garantito, e il restante 40% continuerà a essere gestito nel comparto Stabilità.

"In fase di erogazione della RITA posso cambiare comparto?"

Sì, secondo le regole operative già previste per il multicomparto:

- il cambio si effettua accedendo all'**area riservata** agli aderenti;
- i mesi previsti per il cambio sono **gennaio, maggio e ottobre**;
- il tempo minimo di permanenza in ogni comparto, in seguito al cambio, è di **un anno**;
- il costo di ogni cambio è pari a **10 €**.

"Se sono in Stabilità, decido di richiedere il 40% del mio capitale sotto forma di RITA mensile, e sul modulo di richiesta indico il comparto Garantito, in fase di erogazione della RITA posso cambiare comparto anche SOLO alla parte di capitale NON destinata alla RITA?"

In generale la parte di capitale destinata alla RITA e quella eventualmente restante avranno due "vite" separate: sarà possibile, pertanto, scegliere comparti diversi o anche il medesimo comparto per i due montanti (es. Garantito per la parte in RITA e Garantito per la parte NON RITA) e cambiare il comparto di investimento a uno solo o a entrambi i montanti seguendo le normali regole operative previste per il [multicomparto](#).

"Sul montante destinato alla RITA investito nel Garantito si attiva la garanzia?"

No, la RITA non è un evento per il quale operi la garanzia. Chi sceglie il Garantito beneficerà comunque di una [politica di investimento](#) dalle caratteristiche prudenziali.

Chi sono i destinatari della RITA?



Le tipologie di aderenti che possono richiedere la RITA sono due e, all'atto della presentazione della richiesta a Fonchim, devono possedere i seguenti **requisiti**:

ADERENTE A

- a) raggiungimento dell'età anagrafica per la **pensione di vecchiaia** nel regime obbligatorio di appartenenza **entro 5 anni** dalla presentazione della richiesta di prestazione;
- b) **cessazione** dell'attività lavorativa;
- c) maturazione di **almeno 20 anni di contribuzione** nel regime obbligatorio di appartenenza;
- d) maturazione di **più di 5 anni di iscrizione** alle forme pensionistiche complementari**;

OPPURE

ADERENTE B

- a) raggiungimento dell'età anagrafica per la **pensione di vecchiaia** nel regime obbligatorio di appartenenza **entro 10 anni** dalla presentazione della richiesta di prestazione;
- b) **cessazione** dell'attività lavorativa;
- c) **inoccupazione** per un periodo superiore a **24 mesi**;
- d) maturazione di **più di 5 anni di iscrizione** alle forme pensionistiche complementari**.

****N.B.** In caso di **trasferimento del capitale da un altro Fondo Pensione**, nel computo degli anni di iscrizione rientrano anche gli anni in esso maturati.

"Mi fate degli esempi?"

Prendiamo un aderente **iscritto dal 1997** che abbia **cessato il rapporto di lavoro** presso l'azienda con cui versava a Fonchim, a cui manchino **3 anni al raggiungimento della pensione di vecchiaia**, e che abbia maturato **più di 20 anni di contribuzione all'INPS**. Rientra, quindi, nella **casistica A**.

- Valore posizione lorda: € 100.000
- % posizione destinata alla RITA: 40%
- Periodicità erogazione: mensile
- N. anni di erogazione: 3

Poiché ha scelto l'erogazione mensile, riceverà 36 rate mensili lorde pari a **€ 1.111,11**.

$$100.000 \times 40\% = 40.000$$
$$40.000 : 36 = 1.111,11$$

N.B.: lo scopo della simulazione è semplicemente quello di far comprendere il meccanismo di calcolo della RITA, quindi l'importo della rata non tiene conto di eventuali variazioni (in positivo o in negativo) legate ai rendimenti finanziari dei comparti.

- Valore posizione lorda: € 85.000
- % posizione destinata alla RITA: 70%
- Periodicità erogazione: trimestrale
- N. anni di erogazione: 8

Poiché ha scelto l'erogazione trimestrale, riceverà 32 rate trimestrali lorde pari a **€ 1.859,38**.

$$85.000 \times 70\% = 59.500$$
$$59.500 : 32 = 1.859,38$$

N.B.: lo scopo della simulazione è semplicemente quello di far comprendere il meccanismo di calcolo della RITA, quindi l'importo della rata non tiene conto di eventuali variazioni (in positivo o in negativo) legate ai rendimenti finanziari dei comparti.

"Quando si interrompe l'erogazione della RITA?"

L'erogazione della RITA si interrompe naturalmente al **raggiungimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia** nel regime obbligatorio di appartenenza.

Ci sono, tuttavia, alcune situazioni che ne possono comportare l'interruzione:

- **volontà dell'aderente:** inviando a Fonchim una richiesta scritta tramite raccomandata, e una sola volta nell'arco della vita associativa, l'aderente può chiedere di revocare l'erogazione della RITA;
- **trasferimento ad altro Fondo Pensione:** inviando a Fonchim l'apposito modulo per la richiesta di trasferimento, si trasferisce l'intera posizione individuale, compresa la porzione residua di capitale destinata alla RITA (che viene, quindi, revocata);
- **decesso dell'aderente:** gli eredi dell'aderente o i diversi soggetti aventi titolo al riscatto designati dall'aderente hanno diritto a richiedere il riscatto dell'intera posizione individuale, compresa la porzione residua di capitale destinata alla RITA (che sarà, quindi, revocata).

"Se decido volontariamente di revocare la RITA, cosa accade alla porzione di capitale ancora da erogare?"

La **porzione di capitale destinata alla RITA**, e non ancora erogata, verrà **riunita all'altra porzione** e si avrà nuovamente un'unica posizione individuale.

Se le due porzioni di capitale sono gestite in due comparti diversi, la posizione verrà unificata in **un solo comparto**, cioè quello in cui viene gestita la porzione NON destinata alla RITA.

Se tutto il capitale è destinato alla RITA, la posizione tornerà a essere gestita nel comparto che si aveva prima della RITA.

“Se ho destinato solo una parte di capitale alla RITA, sulla restante parte posso chiedere l’anticipazione?”

Se si hanno i requisiti previsti dalla normativa per le singole prestazioni, sulla parte di capitale NON destinata alla RITA è possibile chiedere **sia le prestazioni di anticipazione e riscatto – sia le prestazioni pensionistiche** in forma di rendita e/o di capitale (quest’ultimo ove ne ricorrono le condizioni).



La RITA beneficia di una **tassazione di assoluto favore**.

"Che parte è assoggettata a tassazione?"

Per la RITA si ripropongono i [criteri generali di tassazione](#) previsti per le altre prestazioni, secondo cui bisogna determinare tre imponibili fiscali in funzione del periodo di versamento dei contributi.

Tuttavia, a differenza delle altre prestazioni, ai tre imponibili è applicata un'**unica aliquota**.

"Che aliquota è applicata?"

Sulla parte imponibile della RITA è applicata una tassazione che va **dal 15% al 9%**, secondo un meccanismo che "premia" chi più a lungo resta nella previdenza:

- fino al 15° anno di iscrizione si ha una tassazione del **15%**;
- per ogni anno di iscrizione successivo al 15° viene scalato uno 0,30%, fino ad arrivare al **9%** di tassazione.

N.B.: in caso di trasferimento da un altro Fondo Pensione, nel computo degli anni di iscrizione rientrano anche gli anni in esso maturati.

Se la data di iscrizione alle forme di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

"Ci sono dei costi da sostenere?"

A prescindere dalla percentuale di capitale maturato destinata alla RITA e dalla periodicità dell'erogazione, **ogni rata corrisposta ha un costo** per l'aderente **pari a 2,50 €**.

Se l'aderente sceglie di destinare **tutto il capitale** alla RITA **non ci sono altre spese amministrative** da sostenere; invece, se sceglie di destinare solo una **parte del capitale**, sulla porzione NON destinata alla RITA verrà addebitata anche la **normale quota associativa annua** prevista da Fonchim (pari a 24 €).

La gestione finanziaria sopporta gli usuali oneri in funzione del comparto di investimento prescelto (commissioni riconosciute ai gestori finanziari e spese di Banca Depositaria). La [Nota Informativa](#) del fondo riporta il dettaglio di tali costi.
